



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 157/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 27 ottobre 2015, composta dai Magistrati:

| | | |
|-------|------------------|--------------------|
| Dott. | Mario PISCHEDDA | Presidente |
| Dott. | Massimo VALERO | Primo Referendario |
| Dott. | Adriano GRIBAUDO | Primo Referendario |
| Dott. | Cristiano BALDI | Primo Referendario |

Vista la richiesta di parere proveniente dal Presidente dell'**Unione di Comuni "Comunità Collinare del Gavi"** e dai Sindaci dei **Comuni di Capriata d'Orba e Francavilla Bisio (AL)** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte il 21 ottobre 2015;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;
Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;
Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;
Udito il relatore, Primo referendario dott. Massimo Valero;

FATTO

Con la nota sopra indicata, sottoscritta dal Presidente dell'Unione di Comuni "Comunità Collinare del Gaví" e dai Sindaci dei Comuni di Capriata d'Orba e Francavilla Bisio (AL), si chiede alla Sezione se, ai sensi della normativa vigente, considerata l'ultima stesura dell'articolo 32 del TUEL, sia possibile, in presenza delle adeguate modifiche statutarie, nominare Assessore in seno alla Giunta dell'Unione un Assessore esterno di uno dei Comuni componenti l'Unione stessa, precisando altresì che l'Assessore in questione non è Consigliere dell'Unione e neppure Consigliere comunale.

DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame.

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla Legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto all'ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai Comuni, dalle Province e dalle Aree metropolitane, vanno inoltrati per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

Inoltre la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

Nel caso di specie, il quesito, trasmesso per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, è sottoscritto dal Presidente dell'Unione di Comuni richiedente il parere e dai Sindaci di due dei Comuni facenti parte dell'Unione stessa.

Il quesito formulato riguarda l'interpretazione ed applicazione dell'art. 32 TUEL (come modificato dalla Legge n. 56/2014), che attiene ad aspetti di disciplina ed organizzazione dell'Unione di Comuni, specificamente in riferimento alla nomina di un componente della sua Giunta. Pertanto, la richiesta di parere, ancorché sottoscritta anche dai Sindaci di due degli enti facenti parte dell'Unione, deve ritenersi riferibile all'Unione di Comuni e considerata da essa proveniente.

Come pù volte evidenziato da questa Sezione, i pareri possono essere richiesti esclusivamente dalla Regione, dai Comuni, dalla Province e dalle Città metropolitane, essendo tassativa l'elencazione contenuta nell'art. 7, co. 8, della Legge n. 131/2003 - nell'ambito della quale non rientra l'Unione di Comuni - stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge rispetto all'ordinaria sfera di competenze attribuite alla Corte dei Conti. In tal senso si vedano, tra le altre, le deliberazioni Sez. contr. Piemonte n. 10/2005, n. 13/2005, n. 4/2008, n. 34/2008, n. 67/2011, n. 32/2012, n. 183/2014, 192/2014 e n. 275/2014; inoltre, si rinvia alla delibera n. 183/2014, già citata, per i richiami ivi contenuti all'orientamento costante delle altre Sezioni regionali di controllo, nel senso appena delineato.

In siffatto quadro giurisprudenziale, dal quale questa Sezione non ha alcun ragionevole motivo per discostarsi, l'esame della richiesta in oggetto deve ritenersi preclusa per carenza di legittimazione del soggetto pubblico istante.

Per le suddette ragioni la richiesta di parere deve essere dichiarata inammissibile sotto il profilo soggettivo, restando assorbita ogni altra valutazione.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per il Piemonte dichiara inammissibile la richiesta di parere proveniente dall'Unione di Comuni "Comunità Collinare del Gavì" pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte il 21 ottobre 2015.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 27 ottobre 2015.

Il Relatore
F.to Dott. Massimo Valero

Il Presidente
F.to Dott. Mario Pischedda

Depositato in Segreteria il **30/10/2015**

Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Federico Sola